

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, CEL E LETTORE A CONTRATTO DELL'ATENEO DI BOLOGNA.

(Emanato con DR n. 48/2014 del 23/1/2014 – Pubblicato nel BU n. 210 del 17/2/2014)

INDICE SOMMARIO

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DIVIETI

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Attività incompatibili e cumulo di impieghi

Art. 3 Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza

Art. 3 bis Incarichi a favore di Istituzioni Pubbliche dell'Unione Europea operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore

CAPO II - ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 Attività consentite previa autorizzazione

Art. 5 Attività liberamente esercitabili

Art. 6 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL e Lettori a contratto

Art. 7 Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo

CAPO III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 8 Organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 10 Servizio Ispettivo e controlli

Art. 11 Sanzioni

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 13 Disposizioni transitorie

Art. 14 Disposizioni finali

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DIVIETI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, disciplina l'autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e del personale Lettore a contratto in servizio presso l'Ateneo di Bologna.
2. Ai sensi del presente Regolamento per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti, in assenza di vincolo di subordinazione, per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, e non rientranti nella disciplina delle attività per conto di terzi prevista dal Decreto Rettorale n. 1039 del 17/09/2010, nonché gli incarichi didattici ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, svolti per conto dell'Ateneo di Bologna.

Art. 2

Attività incompatibili e cumulo di impieghi

1. Al personale di cui all'art. 1 è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti pubblici.
2. Sono incompatibili con lo status di dirigente e di personale tecnico amministrativo, le seguenti attività:
 - a) instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti privati;
 - b) esercitare attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma;
 - c) esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
 - d) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo, comprese quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali;
 - e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui il potere di nomina spetti all'Università e intervenga l'autorizzazione da parte del Rettore;
 - f) far parte di organi di amministrazione o di controllo di società aventi scopo di lucro, salvo i casi di società in cui l'Ateneo di Bologna partecipi o comunque contribuisca, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. I compensi dovuti dalla società o dagli altri enti, ad eccezione di quelli corrisposti per incarichi con poteri esecutivi, sono corrisposti direttamente all'Ateneo per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigente e del personale tecnico amministrativo.
3. La disciplina di cui al comma 2 lett. f) si applica anche per la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo di società aventi le caratteristiche di spin-off.
4. Le incompatibilità di cui al comma 1 e 2 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 3

Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza

1. E' vietato assumere incarichi extraistituzionali in maniera abituale o che abbiano carattere continuativo o aventi ad oggetto prestazioni lavorative assidue, o tali da rappresentare, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente o alternativo al rapporto di lavoro con l'Ateneo. In particolare, rientrano in tale divieto gli incarichi che, considerati singolarmente o cumulativamente, comportino compensi superiori alla retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo per la categoria contrattuale di appartenenza o determinino un impegno complessivo, comprensivo del monte ore massimo previsto per le attività di cui all'art. 7, superiore a 400 ore annue.
2. E' fatto divieto di assumere incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di spin-off e start-up dell'Ateneo, che determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, o di concorrenza con l'Amministrazione. Sono, altresì, vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del Logo di Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, che pregiudichino il corretto e regolare svolgimento dell'attività di servizio o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità di fatto è valutata in concreto anche in relazione alla posizione che il personale occupa in seno all'Ateneo e alle funzioni svolte dallo stesso.
3. Si configura conflitto di interessi nel caso in cui l'attività extraistituzionale sia commissionata da soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività dell'Ateneo alle quali il dipendente interessato abbia in qualche modo partecipato con la propria attività di servizio.
4. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, possa essere svolta dalla Struttura di inquadramento in quanto avente contenuti tecnici che coinvolgono strumentazione e risorse utilizzati in strutture terze aventi gli stessi requisiti delle strutture universitarie.
5. Il Responsabile della Struttura cui afferisce il personale verifica l'assenza degli impedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4, esprimendo il relativo parere in merito alla richiesta di autorizzazione del dipendente. In caso di richiesta del Dirigente o del Direttore Generale il relativo parere viene reso contestualmente all'autorizzazione rispettivamente dal Direttore Generale e dal Rettore.
6. E' vietato prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei *curricula* degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
7. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi vietati che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.

Art. 3 bis

Incarichi a favore di Istituzioni Pubbliche operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore

1. Gli incarichi extraistituzionali, commissionati da Istituzioni Pubbliche o dalle rispettive agenzie esecutive o Organismi internazionali operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore, ed aventi ad oggetto specifiche attività peculiari e caratterizzanti il contesto universitario, tra le quali quelle di valutazione, consulenza ed expertise prestata in ambiti di interesse istituzionale o in gruppi di lavoro in rappresentanza di Istituzioni locali, nazionali o internazionali, possono essere autorizzati anche nel caso in cui vengano assunti in maniera reiterata, purché vi sia un rilevante interesse dell'Ateneo e i cui risvolti sul piano lavorativo richi amino esperienze, strumenti e metodologie adottate dall'Ateneo di Bologna.

CAPO II - ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4

Attività consentite previa autorizzazione

1. Gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione rilasciata dai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8.
2. L'attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori dei locali dell'Ateneo e non deve comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell'Amministrazione e in particolare della Struttura di afferenza del dipendente.
3. Le attività relative agli incarichi di cui all'art. 7 del presente Regolamento nonché le attività accessorie ad essi collegate possono svolgersi nei locali messi a disposizione dalle Strutture didattiche, purché al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori degli uffici nei quali di norma si svolgono le attività proprie del personale tecnico amministrativo

Art. 5

Attività liberamente esercitabili

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e, se svolte a titolo oneroso, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8:
 - a) collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per attività rese a titolo gratuito per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - h) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7;

- i) attività nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito o per le quali siano riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi di cui all'art. 81 comma 1, lett. m del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
- l) le perizie (C.T.U.) e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio (C.T.P.), purché di carattere occasionale.
2. L'obbligo di comunicazione sussiste, altresì, per gli incarichi a titolo gratuito conferiti in ragione delle competenze professionali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipendente all'interno dell'Ateneo.

Art. 6

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL e Lettori a contratto

1. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai CEL e ai Lettori a contratto non si applicano l'art. 2 commi 2 e 3, l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
2. Gli incarichi indicati dall'art. 7 possono essere conferiti al personale di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 90 ore per anno accademico, previa comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8.
3. L'esercizio di ulteriori attività lavorative deve essere comunicato preventivamente ai Soggetti competenti indicati dall'art. 8 ed è consentito nei limiti in cui non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non rappresenti potenziali situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con le attività dell'Ateneo.
4. Il personale iscritto ad albi professionali e che esercita l'attività professionale non può svolgere incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche.
5. È vietato espletare incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, per conto di Pubbliche Amministrazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 7

Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo

1. Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi a titolo oneroso relativi a moduli di insegnamento senza responsabilità didattica (con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare dell'insegnamento), di tutorato o di formazione linguistica, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e di tutorato. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste da apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali in merito alle attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 502/92.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente del presente articolo possono essere conferiti, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 30 ore per anno accademico e previo ottenimento da parte del dipendente dell'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Specifiche deroghe al limite di 30 ore di cui al primo periodo, entro il limite massimo

cumulativo di 40 ore per anno accademico, possono essere autorizzate previo parere favorevole del competente Organo di Ateneo nel caso di attività formative previste in programmazione didattica con una durata di poco eccedente le 30 ore. Specifiche e limitate deroghe al divieto di conferimento di incarichi con responsabilità didattica possono essere altresì autorizzate, previo parere favorevole del competente Organo di Ateneo e nel rispetto dei limiti orari di cui al comma 2, nel caso di attività formative che non possono essere suddivise in moduli in ragione della durata delle attività stesse o degli specifici contenuti didattici.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 165/2001, i compensi previsti per gli incarichi conferiti al personale dirigente si intendono ricompresi nel trattamento economico determinato ai sensi dell'art. 24 comma 1 e 2 del medesimo D. Lgs n. 165/2001.

CAPO III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2 comma 2 lettere e) ed f), è rilasciata:

- dal Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione per il personale tecnico-amministrativo;
- dal Direttore Generale per il personale con qualifica di dirigente;
- dal Rettore per il Direttore Generale.

Art. 9

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata agli Uffici competenti con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività extraistituzionale.

2. In caso di distacco o comando il dipendente deve richiedere l'autorizzazione sia all'Amministrazione di appartenenza sia all'Ente distaccatario o comandatario.

3. La richieste deve contenere:

- a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
- c) l'indicazione del luogo e del periodo di svolgimento dell'incarico, comprensivo del numero di giornate e ore lavorative necessarie per svolgere l'attività;
- d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
- e) la descrizione delle competenze curriculari possedute in relazione all'oggetto dell'incarico;
- f) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare servizio e che verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'Ateneo e senza utilizzare i mezzi di proprietà dell'Amministrazione;

4. Alla richiesta deve essere allegata la proposta di incarico formulata dal soggetto committente ed ogni altro documento ritenuto utile dall'interessato.
5. Il Responsabile della Struttura di afferenza dell'interessato esprime il parere di cui all'art. 3 entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine il parere si considera reso in senso favorevole.
6. I soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, visto il parere espresso dal Responsabile della Struttura di afferenza dell'interessato, accertata l'inesistenza di incompatibilità di diritto e di fatto, rilasciano l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere al dipendente ulteriori documenti necessari ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 gg. rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Il diniego di autorizzazione viene comunicato con nota motivata.

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 10

Servizio Ispettivo e controlli

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23/12/1996 e seguenti modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento adottato con D. R. n. 1663 del 28/12/2010.

Art. 11

Sanzioni

1. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. n. 3 del 1957 e dal D.lgs 165/2001 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, fatta salva l'azione disciplinare.

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è integralmente abrogato il precedente Regolamento emanato con D. R. rep. n. 680 prot. n. 15734 del 30/04/2003 e successive modificazioni.

Art 13

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art 7 commi 1 e 2 hanno valenza sperimentale per la durata di due anni accademici dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'Ateneo, al fine di effettuare le valutazioni relative al periodo di sperimentazione di cui al comma precedente, avvia un monitoraggio avente ad oggetto il numero di personale tecnico amministrativo coinvolto negli incarichi didattici interni, l'impatto di tali incarichi sulla gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto delle risultanze acquisite con l'attività di monitoraggio, l'Ateneo valuta la possibilità di revisione di quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2, prevedendo l'eventuale aumento del monte ore annuo di incarichi didattici, nonché la possibilità di conferire incarichi di insegnamento con responsabilità didattica.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.